

Alle FNP-CISL Regionali  
Alle FNP-CISL Territoriali  
Al Coordinamento Donne FNP-CISL  
- Loro Sedi -

Roma 30 gennaio 2020

Circolare n. 39/AM/lld

Oggetto: **Riscatto Laurea ai sensi della L. n. 26/19 chiarimenti Inps**

L'Inps con circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, è intervenuta per fornire chiarimenti in ordine all'interpretazione della riforma che riguarda il meccanismo del "riscatto light" degli anni di studio universitario introdotto dal Dl. n. 4/2019, poi convertito in l. n. 26/2019.

Da quanto si evince dal testo del documento, viene esteso il diritto al beneficio del riscatto agevolato anche a coloro che hanno conseguito il titolo di studio prima del 1996 o sovrapposto a tale anno, a condizione che il lavoratore opti per il sistema di calcolo contributivo del proprio assegno pensionistico.

Fermo restando, come previsto dalla l. n. 335/1995, il soggetto interessato può esercitare l'opzione al contributivo qualora abbia meno di 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995, ma con almeno 15 anni di anzianità contributiva di cui almeno 5 nel sistema di calcolo contributivo.

La normativa di riferimento in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici, è il D.lgs. n. 184/1997, il quale prevede che l'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione al sistema retributivo, è calcolato con il metodo della riserva matematica, di contro l'onere dei periodi di riscatto in rapporto al sistema contributivo, è calcolato con il criterio a percentuale, prendendo in considerazione il livello minimo imponibile stabilito per i lavoratori del settore artigiano e commercio.

La data di presentazione della domanda di riscatto rappresenta uno spartiacque utile per determinare quale dei due strumenti bisognerà adottare, infatti, se la domanda di riscatto del periodo legale degli anni di corso universitari è stata presentata antecedentemente all'esercizio dell'opzione contributiva, l'onere verrà sempre misurato con il sistema della riserva matematica, diversamente se la domanda di riscatto è presentata successivamente al passaggio al metodo di calcolo contributivo si applicherà il criterio a percentuale.

L'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il criterio a percentuale per effetto dell'esercizio della facoltà di opzione rende **irrevocabile** l'opzione stessa, questa sta a significare che, se il soggetto che eserciti tale opzione raggiunga un'anzianità di contribuzione pari o superiore ai 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, l'opzione esercitata rimarrà irremovibile.

A tal punto l'Istituto, ha voluto precisare innanzitutto che, la facoltà di riscatto fornisce al lavoratore la possibilità di estendere la copertura assicurativa a determinati periodi, non sottoposti precedentemente all'assicurazione obbligatoria, producendo effetti del tutto simili a quelli che si sarebbero verificati in costanza di rapporto di lavoro.

Viene riconosciuta l'efficacia "ab origine" del meccanismo, vale a dire che al fine di determinare il diritto a pensione, i contributi riscattati verranno considerati nella loro dislocazione temporale, come se fossero stati effettivamente versati in quel dato periodo, potendo far acquisire il diritto stesso prima della data di presentazione della domanda di riscatto, mentre, ai fini della misura gli effetti si verificheranno solo sui ratei di pensione maturati a decorrere dal mese successivo a quello della presentazione della domanda, che verranno calcolati esclusivamente con il metodo di calcolo contributivo, sebbene si posizionino nel periodo ante 1996.

Peraltro, il passaggio al sistema contributivo segna un ulteriore limite, collegato alla retribuzione lorda annua del soggetto interessato al riscatto del corso di studi tramite il "riscatto light", difatti, qualora questa risulti superiore al massimale stabilito dalla legge, non si potranno effettuare versamenti sulla parte eccedente tale retribuzione (cd. neutralizzazione).

Inoltre, viene prevista la possibilità per le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti per accedere all'opzione donna di riscattare gli anni di studio ante 1996 con il riscatto agevolato anziché con il metodo della riserva matematica. La domanda di riscatto in tal caso, deve essere presentata contestualmente a quella di pensionamento secondo le regole dell'opzione.

Analogamente a quanto previsto per l'opzione donna, anche per chi versa i contributi nella Gestione Separata Inps e voglia riscattare, utilizzando il metodo a percentuale periodi collocati non oltre il 31 dicembre 1995, che sono stati versati in altri Enti, al fine di farli confluire nella Gestione stessa, dovrà presentare la domanda di riscatto contestualmente alla domanda di pensione con la facoltà di computo.

Cordiali saluti

Patrizia Volponi  
(Componente Comitato di Reggenza)

